

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 10/Cf** **(2004/2005)**

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 4 novembre 2004, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

### **1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 179/A DEL 4.5.2004, IN MATERIA DI TESSE- RAMENTO DI CALCIATORI EXTRACOMUNITARI**

La Corte Federale è stata investita dal Presidente Federale dell'interpretazione del Comunicato Ufficiale n. 179/A del Consiglio Federale, pubblicato il 14 maggio 2004, al fine della valutazione della legittimità del tesseramento del calciatore Carlos Alberto Gamarra Pavon nella corrente stagione sportiva da parte della F.C. Internazionale Milano S.p.a..

La richiesta di interpretazione nasce da analoga richiesta rivolta il 29 ottobre 2004 al Presidente Federale dalla società menzionata e diretta a conoscere la compatibilità con la normativa racchiusa nel comunicato in questione del tesseramento, reso esecutivo dall'ufficio competente della Lega Nazionale Professionisti, del calciatore Gamarra a seguito di cessione temporanea da parte della società A.C. Chievo Verona S.r.l..

La società richiedente osserva che il tesseramento, oltre che conforme alle disposizioni interne ed internazionali sul lavoro dei cittadini stranieri, è rispettoso sotto ogni profilo dell'articolata previsione federale circa l'ammissibilità del tesseramento dei calciatori cittadini di paesi aderenti alla U.E. o alla E.E.E. da parte delle società partecipanti al campionato di Serie A per la stagione sportiva 2004/2005.

In particolare, la società rileva che il calciatore era titolare di un contratto con la stessa scadu

to il 30 giugno 2004 e che, successivamente, egli era stato tesserato dalla società Chievo Verona S.r.l., dalla quale era stato poi trasferito all'Inter a seguito di cessione a titolo temporaneo e da questa tesserato ai sensi della lettera F del predetto comunicato ufficiale.

Ai fini del completo inquadramento della vicenda, va osservato che, come emerge dagli atti prodotti, il F.C. Internazionale Milano S.p.A. tesserò il 1° luglio 2004, in sostituzione del calciatore Gamarra, altro calciatore extracomunitario, Juan Sebastian Veron, e che, contestualmente al nuovo tesseramento del calciatore Gamarra, la società provvide a trasferire all'estero un altro proprio tesserato extracomunitario, Mohammed Kallon.

Ciò premesso in punto di fatto, deve adesso ricostruirsi il quadro normativo, risultante dal Com. Uff. 179/A dello scorso 14 maggio, che regola la materia del tesseramento dei calciatori extracomunitari da parte di società iscritte all'attuale campionato di Serie A, allo scopo di rispondere al quesito posto a questa Corte dal Presidente Federale.

La lettera A del comunicato legittima le società ammesse a partecipare al campionato di Serie A 2004/2005 a tesserare calciatori extracomunitari alla condizione alternativa che il nuovo tesseramento sostituisca quello di altro calciatore extracomunitario trasferitosi all'estero o con contratto scaduto il 30 giugno 2004.

A questa stregua, si rivela perfettamente regolare il tesseramento da parte dell'Inter del calciatore Veron, che ha sostituito l'altro calciatore extracomunitario Gamarra, il cui contratto era scaduto al termine della precedente stagione sportiva.

La disposizione in parola va poi coordinata con quella di cui alla successiva lettera F, la quale esclude che possano operare limitazioni numeriche ai tesseramenti da parte di società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 14 maggio 2004 (allorché fu pubblicato il comunicato ufficiale in esame) in Italia per società professionistiche.

L'effetto della disposizione di cui alla lettera F è allora quello di esonerare, pur nel rispetto dell'aliquota massima dei calciatori extracomunitari presenti nella massima serie, dal contingentamento numerico dei tesseramenti per società professionistiche quei calciatori extracomunitari che fossero già tesserati alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale presso una delle predette società.

La questione interpretativa che rimane da affrontare, per la sua diretta defluenza sulla soluzione del quesito sottoposto a questa Corte, riguarda la possibilità che di questa deroga beneficino anche le società che, come quella richiedente nel caso in esame, intendano ritesserare calciatori extracomunitari già tesserati presso di loro alla data del 14 maggio 2004 ed il cui contratto sia scaduto al termine della decorsa stagione sportiva, e cioè il 30 giugno dello stesso anno.

La risposta che ad avviso della Corte va data è nel senso che sarebbe elusiva dello spirito della norma la mera estensione alla stagione successiva dell'efficacia del tesseramento in corso nel campionato 2003/2004 attuata attraverso il rinnovo del contratto già scaduto, in quanto così opinando si renderebbe di fatto inoperante il limite numerico che, in via generale, è posto dalla lettera A e costituisce la regola fondamentale per il tesseramento dei calciatori extracomunitari.

Diverso è, invece, ad avviso della Corte, il caso che la società professionistica fosse titolare del tesseramento di un calciatore extracomunitario alla data del 14 maggio 2004 e ne abbia visto spirare il contratto il successivo 30 giugno, salvo poi, nel corso della successiva stagione sportiva (e cioè quella in attuale svolgimento) tesserare lo stesso calciatore che nel frattempo era stato legittimamente assunto alle dipendenze di altra società professionistica, che alla prima ne abbia ceduto le prestazioni sportive a titolo temporaneo.

Ed invero, la lettera F non pone alcuna preclusione diretta o espressa al verificarsi di una simile ipotesi, proprio perché il ritesseramento non sarebbe, come nel caso prima descritto e ritenuto illegittimo, l'effetto automatico della proroga dell'efficacia del precedente contratto tra le medesime parti scaduto al termine della precedente stagione sportiva, ma si realizzerebbe come conseguenza mediata di un trasferimento a società diversa e costituirebbe, quindi, l'esito di un complesso procedimento negoziale cui interviene anche un soggetto ulteriore ed estraneo rispetto alle parti del contratto originario.

Alla luce di queste considerazioni, e non potendosi rinvenire nel combinato disposto delle lettere A ed F alcun divieto di ritesseramento avvenuto a seguito di trasferimento *medio tempore* effettuato presso altra società, la Corte esprime l'avviso che questo genere di operazione in generale, e conseguentemente quella specificamente sottoposta alla propria valutazione, non presenti carattere di illegittimità.

Va, però, aggiunto che l'operazione si presterebbe a diversa valutazione e potrebbe rientrare tra quelle cui si applica il limite numerico della lettera A, qualora trasparissero elementi anche indiziari tali da far ritenere provata l'esistenza di una preordinazione diretta allo scopo di eludere il limite numerico posto dalla lettera A.

L'accertata sussistenza, da parte dell'organo competente in materia di tesseramento, di questa finalità renderebbe inapplicabile il beneficio della deroga di cui alla lettera F per violazione del generico dovere di lealtà sportiva.

Va, però, detto che, con riferimento alla concreta fattispecie in esame, non sussiste alcun elemento che lasci trasparire un simile intento, tenuto conto della natura solo temporanea della cessione effettuata dal Chievo Verona, circostanza rivelatrice della volontà di tale società di mantenere per il futuro la titolarità del contratto e non di consentire la sostanziale ultrattività, a favo

favore dell'Inter, del precedente contratto senza incorrere nel limite numerico.

Deve, in conclusione, esprimersi l'auspicio che in futuro si realizzi un più efficace coordinamento tra le varie disposizioni che disciplinano la materia.

P.Q.M.

esprime l'avviso che le disposizioni di cui al Com. Uff. n. 179/A del 14 maggio 2004 vadano interpretate nel senso che le società partecipanti al campionato di Serie A nella stagione sportiva 2004/2005 possano legittimamente tesserare in questa stagione senza limitazioni numeriche calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati presso le stesse società alla data di pubblicazione del comunicato stesso, che siano stati nel corso della medesima stagione corrente tesserati da altre società di Serie A e da queste poi cedute a titolo temporaneo alla precedente società (e ciò a condizione che non risulti la sussistenza di una preordinazione diretta allo scopo di eludere il limite numerico posto dalla lettera A del comunicato). Esprime, inoltre, l'avviso che sia stato legittimamente tesserato nel corso della presente stagione sportiva da parte della società F.C. Internazionale Milano S.p.a. il calciatore Carlos Alberto Gamarra Pavon.

.....

**2. RICORSO DEL G.S. IL PUNTO, EX ART. 22, COMMA 3, C.G.S., IN PUNTO AL DINIEGO DELLA F.I.G.C. DI ACCESSO INFORMALE, EX ART. 3 DPR N. 352/1992, ALLA VISSIONE DEGLI ATTI INERENTI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INSTAURATI, EX ART. 16, COMMA 3 E 4 N.O.I.F., A CARICO DI SOCIETA' DIVERSE**

**FATTO**

Con ricorso proposto in data 30 agosto 2004, il Gruppo Sportivo Il Punto chiedeva che la Corte federale:

“1) Trasmetta all'Ufficio Indagini ed alla Procura federale presso la FIGC copia del presente atto ai fini dei procedimenti di cui all'art. 22, c. 2, lett. b) C.G.S.;

2) Ordini - al Funzionario Responsabile ex lege - l'immediato trasferimento presso di sé dei fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi instaurati, ex art. 16 NOIF, c. 3 e 4 NOIF in danno delle società A.S. SAN LORENZO MASSA FERMANA ovvero della sua avente causa individuata dalla matricola FIGC n. 700065 ed S.S. SAN MARCO ovvero della sua avente causa individuata dalla matricola FIGC n. 31260, che dovranno contenere, ciascuno ed ognuno:

- copia integrale della decisione della C.D. di Ancona (contenuta in C.U. n. 76 del 1/4/2004) trasmessa al Presidente federale ex art. 37, c. 11 C.G.S.;

- nota della FIGC di apertura del procedimento amministrativo inviata agli interessati, ex art. 7 L. 241/1990;

- eventuali memorie e controdeduzioni inviate dai soggetti nei cui confronti è pendente il procedi-

mento amministrativo in parola;

- memoria formulata ed inviata dal ricorrente G.S. Il Punto, ex art. 9 e 11 L 241/1990;
- eventuali memorie di altri soggetti intervenuti, ex art. L 241/90;
- istanza inviata, in data 22.7.2004, a mezzo fax delle ore 18:17 al n. 06/84912525 dall'Avv. Saburri in nome e per conto dello scrivente alla FIGC, ai sensi della L 241/1990;
- diffida formale a provvedere notificata al Presidente della FIGC il 30/7/2004;
- istanza di accesso agli atti, ex art. 22 ss. L 241/1990 e DPR n. 352/1992, formulata a mezzo rac. a.r., dall'Avv. Lina Musumarra (anticipata a mezzo fax al n. 06/85355905 in data 4/8/2004);
- dichiarazione rilasciata dall'Avv. Lina Musumarra e dal Sig. Pistolesi Francesco presso l'ufficio protocollo della FIGC in data 6/8/2004 (all. 4) e successiva nota dell'Avv. Musumarra;
- eventuale proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del procedimento al fine di sottoporre la stessa al Presidente federale, competente ad emettere il provvedimento finale, ex art. 16 NOIF in correlazione con l'art. 6 L 241/1990.

3) Disponga, senza indugio e senza ulteriore ritardo, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi in parola da parte del G.S. Il Punto e determini, in ogni caso, come illegittimo il diniego di accesso informale a detti atti, impedito con motivazione palesemente pretestuosa da tale Di Sebastiano.

4) Adotti ogni più idonea deliberazione, nell'ambito dei suoi poteri, doveri, facoltà al fine della trasmissione degli atti dei procedimenti amministrativi in parola al Presidente federale, quale unico organo competente per l'adozione del provvedimento finale.

Si chiede, altresì, l'addebito della tassa sul relativo conto del reclamante. Vinte le spese.

Con osservanza.”

Alla luce delle sopra richiamate doglianze, la Corte federale rileva in

### **DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

Invero, pur volendo considerare la Federazione Italiana Giuoco Calcio destinataria delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, anche se, dopo le recenti riforme, ci si trova in presenza di un ente di diritto privato, non sono riscontrabili, nel caso di specie, i presupposti per la proponibilità del ricorso innanzi alla Corte federale, in base a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 32 dello Statuto Federale. Detto comma prevede che “ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. può ricorrere alla Corte Federale per la tutela dei diritti fondamentali personali o associativi che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale”. Invero, considerando l'accesso agli atti prodromico alla tutela, nel caso in esame non ricorrono i presupposti per agire innanzi alla Corte federale, poiché sussistono nell'ordinamento sportivo fattispecie procedurali specifiche,

idonee a consentire l'esercizio delle facoltà previste dalla legge 241/1990; è pertanto a tali istituti che avrebbe dovuto far ricorso l'attuale ricorrente, che quindi non è privo della tutela, come prescrive il dettato del quinto comma dell'art. 32 dello Statuto federale, ma avrebbe dovuto richiederla in diversa sede.

Al riguardo, deve essere ricordato come il concetto di "altri strumenti di garanzia" comporta che non esistano affatto strumenti di garanzia se non il residuale ed unico ricorso alla Corte federale e non può essere inteso, come sembra fare l'attuale ricorrente, nel senso che l'accesso alla Corte federale risulterebbe sempre possibile dopo che si siano esaurite (o non siano state esperite) le altre ipotesi interne all'ordinamento.

Alla luce di quanto sopra, la Corte federale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Gruppo Sportivo Il Punto in data 30 agosto 2004 e dispone l'incameramento della tassa.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

.....

### **3. RICORSO DEL SIG. CAPOBIANCO PASQUALE AVVERSO LA LEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA ADOTTATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL SUO SVINCOLO DEL 2.7.2003**

Il calciatore Pasquale Capobianco, espulso in occasione della gara di Calcio a Cinque Promo Potenza/Carrozzeria Sarnelli del 26 marzo 2003 per offese ed atti di violenza nei confronti dell'arbitro, veniva squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Potenza fino al 31 dicembre 2004.

A seguito di detto provvedimento, il Capobianco rassegnava le dimissioni da ogni incarico in seno alla società S.S. Promo Potenza (nella quale pare rivestisse anche la carica di Presidente) che inseriva il suo nominativo nella lista di svincolo collettiva presentata nel termine utile del 2 luglio 2003.

Il ricorso proposto dalla società alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata della Lega Nazionale Dilettanti avverso la squalifica del proprio tesserato veniva dichiarato inammissibile per intempestività.

La Commissione d'Appello Federale, in accoglimento dell'appello della società medesima, annullava la suddetta delibera della Commissione Disciplinare, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, disponendo il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito.

La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo, ritenendo congrua la sanzione irrogata al calciatore dal Giudice Sportivo.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso alla C.A.F. che lo dichiarava inammissi-

bile in quanto i motivi addotti attenevano esclusivamente al merito.

Nelle more del suddetto iter disciplinare, il Capobianco, facendo seguito a rapporti informali intercorsi con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e, a suo dire, su indicazione di questi, inviava allo stesso una missiva nella quale esponeva le proprie lagnanze.

Nella lettera, datata 6 giugno 2003, il Presidente della Lega ravvisava dichiarazioni lesive del prestigio delle istituzioni federali e, di conseguenza, attivava in merito la Procura Federale che investiva del caso l'Ufficio Indagini.

Il Procuratore Federale, viste le risultanze degli accertamenti effettuati dal detto Ufficio, ritenuto che le dichiarazioni rese dal Capobianco configurassero gli estremi della violazione dell'art. 3, commi 1 e 4, e dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva alla competente Commissione Disciplinare, in data 18 giugno 2004, il Capobianco, nonché la S.S. Promo Potenza per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente, a norma dell'art. 2 C.G.S..

La Commissione Disciplinare, in data 28 luglio 2004 - preso atto che il deferito aveva fatto pervenire una propria nota in cui, lungi dal contestare gli addebiti, si limitava ad evidenziare che non era più tesserato per cui riteneva di non essere più assoggettabile a giudizio, in quanto il deferimento era successivo alla data di svincolo (2 luglio 2003) - infliggeva allo stesso l'inibizione per mesi 15 ed alla società un'ammenda di €500,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Capobianco subiva, inoltre, un prolungamento della sanzione dapprima fino al 30 giugno 2005 e poi fino al 30 giugno 2006, poiché, in vigenza della qualifica, aveva preso parte a due gare di campionato.

L'istante ricorre dinanzi a questa Corte federale per denunciare quanto segue:

- 1) l'impossibilità di esercitare il suo diritto di difesa nelle competenti sedi in spregio delle più elementari regole del contraddittorio;
- 2) l'impossibilità di adire gli organi della giustizia sportiva in quanto non più tesserato e quindi impedito nell'accedere agli atti per documentarsi ed esercitare un minimo di difesa;
- 3) ogni provvedimento assunto nei suoi confronti successivamente alla data di svincolo è da ritenersi nullo, potendosi infliggere le sanzioni solo ai tesserati.

Il ricorrente chiede, inoltre, nel rispetto della legge sulla privacy, che il suo nominativo venga immediatamente cancellato dai ruoli federali.

Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che è fuor di dubbio che gli eventi principali sanzionati si sono realizzati in data anteriore allo svincolo e che nel corso del lungo iter dei procedimenti instaurati innanzi ai diversi organi della Giustizia Sportiva il ricorrente e la società hanno goduto di tutte le garanzie previste

dalla Carte federali, va ritenuto che, nella specie, non si versi nella fattispecie prevista dall'art. 32, comma 5, dello Statuto federale, che consente il ricorso alla Corte federale per la tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

.....

#### **4. RICORSO DELL'A.P. JUVENTINA PALERMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 6 DEL 9.9.2004 DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA**

Con Com. Uff. n. 5 del 2 settembre 2004, il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'attività giovanile e scolastica ripescava la società in epigrafe nel Campionato Allievi Regionali in base alla graduatoria pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 3 agosto 2004.

Nel successivo Com. Uff. n. 6 del 9 settembre 2004, si comunicava che, per errore di trascrizione, nel comunicato ufficiale precedente era stata indicata quale ripescata la società ricorrente senza averne titolo, nei confronti di altra società la S.S. S. Cristina.

La società interessata ha proposto ricorso a questa Corte, nel quale, oltre a sottolineare il danno economico subito, sostiene che la sua esclusione dal campionato in parola è illegittima ed in contrasto con gli artt. 13 delle N.O.I.F. e l'art. 31 del Regolamento del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

Sottolinea, inoltre, la disparità di trattamento operata tra le società del Gruppo orientale, che ha usufruito di sette ripescaggi, e quelle del Gruppo occidentale (al quale appartiene l'A.P. Juventina Palermo), che ha usufruito di un solo ripescaggio; nonché l'irregolarità del ripescaggio della S.S. S. Cristina che aveva diritto ex-lege a partecipare al campionato in oggetto, in quanto semifinalista del Campionato Giovanissimi precedente.

Tutto ciò premesso, la società ricorrente chiede, in via preliminare, la sospensione cautelativa del Campionato Allievi Regionali del Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'attività giovanile e scolastica e, nel merito, l'inserimento dell'A.P. Juventina Palermo nel campionato stesso.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur volendo ammettere che nella specie sia fatto valere un diritto fondamentale, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 32, comma 5, dello Statuto federale, non risultano previamente esperiti i rimedi previsti nelle Carte federali e, in particolare, quelli risultanti dal combinato disposto degli artt. 6, lett. g), e 28, comma 3, del Regolamento del

Settore per l'attività giovanile e scolastica.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa.

.....

**5. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI**

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

**calciatori**

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Caggiano Giuseppe in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino all'8 maggio 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Caggiano Giuseppe.

\*\*\*\*\*

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Angilletta Michele in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 16 giugno 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Angilletta Michele.

\*\*\*\*\*

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dalla calciatrice Pavone Daniela in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 15 marzo 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti e delle circostanze del caso;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla calciatrice Pavone Daniela.

\*\*\*\*\*

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Tulli Terzo in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 30 giugno 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Tulli Terzo.

\* \* \* \* \*

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore De Petrillo Davide in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 30 novembre 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, di quanto addotto dall'istante e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore De Petrillo Davide.

.....

#### tecnici

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dall'allenatore Varrà Domenico in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 gennaio 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti e di quanto addotto dall'istante;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal Sig. Varrà Domenico.

.....

#### dirigenti

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal Sig. Maricchiolo Penna Francesco in relazione alla sanzione della inibizione inflittagli fino al 13 novembre 2005;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle risultanze degli atti, di quanto addotto dall'istante e del sofferto;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal Sig. Maricchiolo Penna Francesco.

.....

#### calciatori

Ciferni Luigi, Di Liddo Giovanni, Verde Antonio,  
Cocco Antonio, Cardellicchio Alessandro, Troiano  
Donato, Quarata Giovanni, Castaldo Vincenzo, Mar-

giotta Tommaso, Battista Raffaele, Belgianni Arcangelo, Capasso Rocco, Bosco Marcello, Lollobrigida Massimiliano, Martini Alessio, Castelli Danilo, Sorresa Luca, Camozza Salvatore, Rosati Antonio, Mancini Vito, Santoro Onfrio, Giangrasso Massimo, Bartolucci Tullio, Contursi Massimiliano, Denigri Matteo, Maida Francesco, Mazza Vincenzo, Spizzirri Bruno e Urso Luca:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinvenuto i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;**

\* \* \* \* \*

Vetere Gianluca, Cerullo Antonio, Prospero Daniele e Pelle Salvatore (istanze reiterate):

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in recedenza già negato;**

.....

**dirigenti**

Marino Gianluigi, Bucci Pietro e Chiarelli Domenico:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinvenuto i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.**

.....

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasquale de Lise)

**Publicato in Roma il 25 novembre 2004**

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Carraro)